



EOS "CALL FOR IDEAS"

La fiera EOS - Exposition of Sustainability -, che si svolgerà a Udine dal 17 al 19 maggio 2013, si apre anche al **mondo del design e dell'arte**, con l'obiettivo di contribuire alla diffusione del messaggio di cui è portatrice.

In questo contesto, Udine e Gorizia Fiere Spa lancia un "call for ideas". A partire dal 17 dicembre, la segreteria organizzativa raccoglierà i progetti e le idee, ispirate alla sostenibilità ambientale, prodotti da coloro che si fanno interpreti della green economy nel design e nell'arte. I migliori **lavori** verranno selezionati e avranno la possibilità di essere **esposti ad EOS** - vetrina nazionale di sostenibilità -, a formare nelle aree esterne un colorata sintesi di ispirazione green.

L'esposizione sarà accessibile a tutti i visitatori della fiera (ad ingresso libero) durante i tre giorni di svolgimento della manifestazione.

COS'È EOS

Udine Fiere 17-18-19 maggio 2013

EOS - Exposition of Sustainability - è la fiera internazionale sulla sostenibilità ambientale e sulla **Carbon Footprint**.

EOS si propone come un evento futuristico dove le persone possono scoprire e capire quelli che saranno i possibili scenari del futuro e come cambieranno le nostre abitudini nei prossimi anni tenendo conto che lo stile di vita e le scelte economiche e politiche sempre più andranno in una direzione ecosostenibile.

Eos si presenta con spazi accoglienti e con servizi di qualità sia per le imprese sia per i consumatori. In anteprima prodotti green e innovazioni in tutti i campi, per la città e l'ambiente del 2020, con le eccellenze italiane e dei paesi europei (Austria, Slovenia, Germania, Francia). In programma incontri, seminari, convegni per aggiornarsi e agganciare il futuro nel segno della crescita e del risparmio. Nell'ambito di Eos sarà anche istituito un Premio per le aziende distintesi per progetti innovativi.

Info www.eosfiera.it



PER PARTECIPARE

TARGET

Il "call for ideas" si rivolge ad **artisti, designer e garden designer** che usano un linguaggio green attraverso la scelta di materiali eco o lanciano messaggi di sostenibilità, anche nel segno del riuso.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione a "EOS call for ideas" è gratuita.

Ogni candidato dovrà compilare l'apposito modulo di partecipazione, a cui allegare:

- fotografia dell'opera / progetto se già esistente;
- oppure bozzetto dell'opera / progetto se da realizzare.

Il modulo di partecipazione e gli allegati (foto o bozzetto) potranno essere inviati alla segreteria organizzativa di EOS all'indirizzo info@eosfiere.it

Si precisa che i lavori saranno esposti in **un'area esterna che non prevede coperture.**

Ogni altro onere collegato alla presente iniziativa (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trasporti, assicurazione etc.) è da intendersi a completo carico dei soggetti che parteciperanno all'esposizione che dovranno altresì attenersi al Regolamento Generale di partecipazione alla manifestazione (da restituire controfirmato), in allegato alla presente.

TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Le candidature al progetto "EOS call for ideas" sono aperte **dal 17 dicembre 2012 al 28 febbraio 2013.**

I lavori pervenuti saranno selezionati da una commissione composta da Paolo Beleù, architetto. Licio Damiani, critico d'arte, Alberto Rochira, giornalista.

I lavori ritenuti di maggiore interesse artistico e pertinenti a EOS saranno esposti nelle aree esterne ai padiglioni, messe a disposizione gratuitamente da Udine Fiere.

VISIBILITÀ DELL'INIZIATIVA

L'esposizione dei lavori sarà pubblicizzata nel sito EOS www.eosfiere.it, nei social network ufficiali, e sarà divulgata ai media locali e nazionali.

Per ulteriori informazioni:

Recapiti segreteria organizzativa Rem tel. 0432.179.33.50 - info@eosfiere.it



MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

DATI DELL'AUTORE / ENTE / SOCIETÀ

Nome Cognome

Tel Fax

Residenza via

CAP Città

Provincia Stato

DATI DELL'OPERA / PROGETTO

Titolo

Descrizione (max 50 parole):

.....

.....

.....

Materiale di composizione

.....

.....

Dimensioni (cm): lunghezza larghezza altezza

La informiamo che i Suoi dati sono raccolti e verranno trattati in conformità a quanto previsto dalla D.lgs 196/2003.
La informiamo inoltre che l'art. 13 della legge citata consente l'esercizio di specifici diritti tra i quali, in particolare, l'ottenimento della cancellazione, della trasformazione in forma anonima e del blocco dei dati stessi.
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati raccolti, anche tramite terzi.

Data Timbro e firma

REGOLAMENTO GENERALE

DENOMINAZIONE – SCOPO – DATE

ART. 1

Udine e Gorizia Fiere S.p.A., che qui di seguito per brevità verrà indicato con i termini Udine e Gorizia Fiere o Società, ha lo scopo di incentivare e promuovere le economie locali e valorizzare i relativi sistemi produttivi nel quadro regionale e nazionale, con particolare riguardo ai settori che caratterizzano l'economia friulana e regionale e, nel quadro estero, a quelli dell'Europa Centrale ed Orientale.

Per raggiungere questo scopo Udine e Gorizia Fiere organizza nel proprio quartiere o presso altre sedi idonee: mostre, fiere, esposizioni, nonché altre iniziative di carattere regionale, nazionale, internazionale. Dette manifestazioni possono ripetersi annualmente ovvero con altre frequenze, esse sono generalmente accompagnate da iniziative collaterali e possono essere ordinate in categorie merceologiche di volta in volta specificate.

ART. 2

Le date di apertura la domanda e delle manifestazioni vengono fissate da Udine e Gorizia Fiere.

La Società si riserva, in ogni momento, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo alla corresponsione di alcun rimborso od indennizzo a favore dei partecipanti né di chiunque altro salvo quanto previsto dall'art. 30, di modificare sia la data di apertura sia la durata delle manifestazioni stesse.

PARTECIPAZIONE – AMMISSIONE – PAGAMENTI

ART. 3

3.1 – Possono partecipare alle rassegne organizzate da Udine e Gorizia Fiere:

- i produttori italiani ed esteri;
- i rappresentanti o concessionari o agenti italiani ed esteri di ditte produttrici nazionali ed estere, sempre che le ditte stesse non siano già presenti in forma diretta;
- gli organismi, le istituzioni, le associazioni, i consorzi, le imprese, gli Enti in genere, comunque riconosciuti promotori, sostenitori e realizzatori di attività connesse allo sviluppo economico.

3.2 – I rappresentanti, concessionari e agenti di ditte produttrici nazionali o estere partecipanti alla manifestazione senza essere stati autorizzati dalle rispettive ditte devono intendersi impegnati in proprio nei confronti di Udine e Gorizia Fiere. Non sarà consentita la partecipazione di più di un rappresentante o concessionario o agente di una medesima ditta alla medesima manifestazione con gli stessi prodotti.

3.3 – Salvo regolamenti particolari e salvo i casi in cui eccezionalmente Udine e Gorizia Fiere, a suo insindacabile giudizio, conceda espressa autorizzazione, il partecipante può esporre esclusivamente campioni nuovi all'uso.

ART. 4

4.1 – La domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modulo "Contratto di partecipazione" da compilarsi in tutte le sue parti, firmata dal legale rappresentante della ditta e corredata di tutti i moduli allegati, anch'essi debitamente compilati e firmati, dovrà pervenire nella sede della Società nei termini indicati dal medesimo.

La domanda deve essere accompagnata dal versamento delle somme indicate nell'art. 6.2.

4.2 – Dal momento della presentazione la domanda è irrevocabile e vincolante per il suo presentatore, il quale per il solo fatto della presentazione medesima resta obbligato – e con esso i suoi delegati, assistenti, consulenti o dipendenti – alla scrupolosa osservanza di tutte le norme di legge, di regolamento della Pubblica Autorità e, in particolare, dal presente regolamento, nonché di quelle complementari successivamente emanate da Udine e Gorizia Fiere.

ART. 5

5.1 – L'accettazione delle domande di partecipazione è riservata al giudizio insindacabile di Udine e Gorizia Fiere.

5.2 – Qualora la domanda di partecipazione non venga accettata ne sarà data comunicazione scritta al richiedente, senza obbligo per Udine e Gorizia Fiere di renderne noti i motivi. In tal caso la Società sarà tenuta esclusivamente a rimborsare le somme versate in accompagnamento alla domanda stessa.

5.3 – L'ammissione ha carattere esclusivamente personale. I diritti che ne derivano non sono cedibili a terzi. E' altresì esclusa l'esposizione di prodotti di ditte non indicate dal partecipante nell'apposito modulo per l'inserzione sul catalogo ufficiale.

5.4 – Udine e Gorizia Fiere si riserva la facoltà di modificare le modalità di partecipazione per cause di ordine tecnico o di servizio e comunque a suo insindacabile giudizio.

Ogni eventuale modifica non dà diritto al partecipante alla risoluzione del contratto né ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

5.5 – Qualora il partecipante, per comprovati motivi, che Udine e Gorizia Fiere valuterà insindacabilmente, comunichi la rinuncia alla partecipazione, sempreché tale rinuncia pervenga alla Società in forma scritta almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa, il partecipante sarà comunque tenuto a pagare il 50% del canone relativo alla superficie richiesta, ferma la quota di iscrizione già versata. Qualora la rinuncia, da qualsiasi motivo sia stata determinata, venga comunicata nel periodo tra i 30 (trenta) e 15 (quindici) giorni prima dell'inizio della manifestazione, il partecipante sarà tenuto a pagare l'intero canone. Nel caso di rinuncia successiva, oltre al canone sarà dovuta una penale pari al doppio dell'importo del canone stesso salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 6

6.1 – Per l'ammissione alle manifestazioni devono essere corrisposti i seguenti importi, secondo le tariffe stabilite da Udine e Gorizia Fiere:

- un canone da calcolarsi per metro quadro di superficie assegnata, anche se non interamente occupata, per i posteggi;
 - una quota di iscrizione;
 - un compenso per i servizi richiesti a norma dell'art. 16;
 - una quota per ogni Casa rappresentata da inserire nel Catalogo Ufficiale, qualora ciò sia previsto;
 - una quota per la concessione di vendita, ove questa sia autorizzata;
- 6.2 – Al momento della presentazione della domanda di partecipazione dovranno essere versate la quota di iscrizione, quella per le case rappresentate ed un acconto sugli altri importi nella misura indicata da Udine e Gorizia Fiere.
- 6.3 – Il conguaglio degli importi dovuti dal partecipante per qualsiasi titolo deve essere corrisposto prima dell'uscita dei materiali dal quartiere fieristico, senza di che non sarà rilasciato il "buono d'uscita" di cui all'art. 26.
- 6.4 – In caso di ritardato pagamento di qualsiasi somma dovuta dal partecipante a Udine e Gorizia Fiere si applicherà un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di 5 (cinque) punti.

ALLESTIMENTO SPAZI ASSEGNATI

ART. 7

7.1 – Gli spazi sono di norma assegnati in base ai criteri di classificazione merceologica stabiliti a proprio insindacabile giudizio da Udine e Gorizia Fiere, tenuto conto, per quanto possibile, delle richieste avanzate nella domanda di partecipazione.

7.2 – Udine e Gorizia Fiere si riserva in caso di necessità, da qualsiasi ragione sia stato determinato, di variare l'ubicazione o ridurre le aree assegnate. In tal caso il partecipante avrà diritto solo all'eventuale conguaglio del canone dovuto in relazione alla minor superficie, esclusa la facoltà di risolvere il contratto di partecipazione e il diritto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

ART. 8

8.1 – Gli spazi saranno a disposizione, salvo diversa indicazione di Udine e Gorizia Fiere, 4 (quattro) giorni prima della data di apertura delle manifestazioni.

Le decorazioni e l'allestimento dovranno essere eseguiti a cura e spese del partecipante.

8.2 – Udine e Gorizia Fiere provvederà a sue spese agli addobbi generali, alla illuminazione diurna e notturna dei locali e alla pulizia generale.

ART. 9

9.1 – Ogni partecipante deve presentare presso gli uffici di Udine e Gorizia Fiere per l'approvazione il progetto dell'allestimento dello spazio assegnato, ivi comprese le installazioni luminose. L'allestimento non potrà superare l'altezza di 3 (tre) metri dal suolo. Per manifestazioni che richiedono particolari allestimenti Udine e Gorizia Fiere potrà variare detto limite dandone avviso ai partecipanti.

La Società potrà comunque, di volta in volta, ad insindacabile suo giudizio autorizzare per iscritto deroghe al limite di altezza per singoli partecipanti, senza che altri partecipanti possano avvalersi della deroga stessa.

9.2 – Nessun partecipante potrà installare nello spazio assegnato arredi e oggetti tali da privare di luce, dare fastidio o comunque nuocere ad altro partecipante.

9.3 – Udine e Gorizia Fiere si riserva il diritto di intervenire con il proprio personale, addebitandone le spese al partecipante, per togliere o modificare quelle installazioni che possono tornare di pregiudizio e danno all'aspetto generale dei padiglioni o che diano incomodo agli altri partecipanti ed al pubblico, o che comunque siano state eseguite senza la propria approvazione o in contrasto con le prescrizioni richiamate nell'articolo seguente.

9.4 – In ogni caso il partecipante rimane responsabile in via esclusiva per tutto quanto attiene all'allestimento degli spazi a lui assegnati e per i danni che potessero derivarne, sia nei confronti di Udine e Gorizia Fiere che di qualunque terzo, ed è obbligato a tenere indenne la Società medesima per ogni richiesta di risarcimento da chiunque dovesse venire rivolta a quest'ultimo.

ART. 10

10.1 – Nella realizzazione degli stands il partecipante è tenuto ad osservare strettamente tutte le prescrizioni contenute nell'apposito modulo, allegato alla domanda di partecipazione e che deve essere debitamente firmato in ogni sua parte, riguardante la prevenzione incendi, la sicurezza dei materiali di allestimento e degli impianti secondo le normative vigenti.

10.2 – Il partecipante deve consegnare a Udine e Gorizia Fiere, prima dell'ingresso nel quartiere fieristico dei materiali per gli allestimenti, copia di tutta la documentazione tecnica prescritta nel modulo di cui al comma precedente, tenendo a disposizione nello stand gli originali.

10.3 – E' vietato l'accesso di autoveicoli con il motore acceso all'interno dei padiglioni se non eccezionalmente autorizzato da Udine e Gorizia Fiere. In tal caso chi ne fa richiesta dovrà garantire l'espulsione all'esterno dei gas di scarico, mediante convogliamento degli stessi tramite tubazioni o altra idonea soluzione tecnica.

ART. 11

11.1 – Al partecipante è vietato apportare modifiche ai locali, al pavimento, alle colonne, applicare infissi alle pareti, praticare scassi o fori o effettuare pitturazioni.

Eventuali deroghe dovranno essere richieste preventivamente e autorizzate per iscritto da Udine e Gorizia Fiere.

11.2 – In ogni caso di modifica, alterazione, o danno arrecato ai locali ed in genere agli oggetti forniti da Udine e Gorizia Fiere ed accertati dai suoi servizi tecnici, verrà addebitato al partecipante il costo di ripristino o di sostituzione, fatto salvo l'eventuale maggior danno.

11.3 – All'interno dei padiglioni è vietato l'uso di seghe circolari, frese ed altre attrezzature prive di adeguato sistema per l'aspirazione diretta delle polveri, segature ecc. prodotte dalle lavorazioni di materiali impiegati per la realizzazione degli stand.

ART. 12

12.1 – Gli spazi assegnati dovranno essere occupati almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per l'apertura e risultare completamente allestiti e sistemati 24 (ventiquattro) ore prima dell'apertura.

12.2 – Gli spazi che senza giustificato motivo:

a) non siano opportunamente allestiti e muniti di insegna, non siano occupati con i prodotti destinati all'esposizione e sgombrati dagli imballaggi ed altri materiali non destinati alla esposizione stessa;

b) siano lasciati senza sorveglianza od in condizioni di palese incuria nel corso della manifestazione;

possono essere considerati da Udine e Gorizia Fiere, a suo insindacabile giudizio, come abbandonati onde la stessa ha diritto di liberamente disporre.

In tali ipotesi il partecipante, fermo restando il pagamento del canone per il posteggio, è tenuto a corrispondere a titolo di penale una somma pari al doppio del canone stesso salvo il risarcimento dei maggiori danni.

12.3 – Dopo l'apertura della manifestazione non potrà avvenire nessuna entrata od uscita di merci se non in caso eccezionale, previa specifica autorizzazione scritta da parte degli uffici di Udine e Gorizia Fiere.

ART. 13

Il partecipante dovrà provvedere a propria cura e spese alla manutenzione e pulizia degli spazi assegnati prima e durante l'apertura dei padiglioni al pubblico.

Nell'ipotesi che la pulizia non venga eseguita tempestivamente ed in forma accurata, Udine e Gorizia Fiere si riserva la facoltà di provvedervi direttamente, addebitandone la relativa spesa al partecipante.

ART. 14

14.1 – Il partecipante è obbligato ad adibire agli stand personale assunto in conformità alle vigenti norme di legge ed idoneo ai compiti che è chiamato a svolgere. Coloro i quali operano negli stands sono tenuti ad osservare costantemente, nei confronti di chiunque, contegno corretto, in difetto di che Udine e Gorizia Fiere, a suo insindacabile giudizio, inibire loro ulteriore accesso al quartiere fieristico, salvo l'esercizio degli altri diritti previsti nell'art. 29.2.

14.2 – Ai sensi del Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modificazioni il partecipante si impegna:

a) a fornire le opportune istruzioni in merito ai rischi presenti ai propri dipendenti e quelli delle aziende chiamate a intervenire nel proprio stand, per esempio per realizzare gli allestimenti;

b) a verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi che eventualmente chiami ad operare all'interno del proprio stand;

c) a coordinare, in particolare in caso di affidamento di lavori a imprese appaltatrici all'interno del proprio stand, gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informando anche gli assegnatari degli spazi limitrofi al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i diversi lavori.

Il partecipante si dichiara edotto sui rischi specifici connessi alle lavorazioni all'interno del quartiere fieristico. In particolare dichiara di conoscere le problematiche e le prescrizioni riguardanti gli aspetti impiantistici, gli aspetti tecnici specifici relativi agli accessi, la viabilità e la logistica all'interno del quartiere fieristico, le disposizioni in caso di incendio o di situazione di pericolo, secondo le informazioni fornite dalla Società.

ORARI – INGRESSI – BIGLIETTI – TESSERE

ART. 15

15.1 – L'orario di apertura al pubblico di ciascuna manifestazione viene stabilito da Udine e Gorizia Fiere, che si riserva di modificarlo a suo insindacabile giudizio anche nel corso della manifestazione stessa.

15.2 – I partecipanti ed i loro dipendenti, muniti di tessera rilasciata da Udine e Gorizia Fiere, possono accedere al quartiere fieristico mezz'ora prima dell'apertura dei padiglioni al pubblico ed uscire non prima della chiusura e non oltre mezz'ora dopo la chiusura stessa.

15.3 – I rifornimenti e derrate per i posteggi, i bar e i chioschi dovranno essere effettuati in orari da stabilirsi con gli uffici di Udine e Gorizia Fiere, in ogni caso al di fuori degli orari di apertura al pubblico.

Gli automezzi destinati al servizio di rifornimento, che dovranno essere guidati o accompagnati da personale del partecipante, munito di tessere di servizio, potranno entrare o uscire solo nell'orario stabilito, dalla porta a ciò riservata e non dovranno sostare più del tempo necessario alle operazioni di carico e scarico.

15.4 – Ogni partecipante ha diritto a n.3 (tre) tessere d'ingresso.

Per comprovata necessità, Udine e Gorizia Fiere può rilasciare un maggior numero di tessere da determinarsi di volta in volta dietro specifica richiesta scritta.

Tutte le tessere sono nominative e strettamente personali.

15.5 – Udine e Gorizia Fiere, stabilendone le condizioni, mette a disposizione dei partecipanti cartoline-invito per ingresso a riduzione che debbono essere richieste con la domanda di partecipazione.

SERVIZI

ART. 16

16.1 – I partecipanti che intendono usufruire di forza motrice, illuminazione supplementare, acqua, pareti divisorie, attrezzature, arredamento, apparecchi telefonici, pubblicità fonica e cartellonistica, dovranno farne richiesta contestualmente alla domanda di partecipazione.

16.2 – Udine e Gorizia Fiere provvede alla fornitura, nel limite degli impianti e delle dotazioni a sua disposizione, secondo le tariffe dal medesimo stabilite.

16.3 – Per tali forniture Udine e Gorizia Fiere si limita a trasmettere le prestazioni, le garanzie e i rischi ad esso conferiti dai rispettivi Enti fornitori, declinando inoltre ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da interruzioni, sospensioni o insufficienza nell'erogazione, da qualsiasi causa siano dipesi.

16.4 – L'allestimento degli impianti a opera del partecipante deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Valgono le disposizioni degli art. 9, punti 3, 4 e 10 che precedono.

16.5 – Ogni abuso nella utenza di detti servizi autorizza Udine e Gorizia Fiere a sospendere la fornitura, fermo restando l'obbligo del partecipante sia a pagare per intero il corrispettivo pattuito, sia di risarcire tutti gli eventuali danni a persone ed a cose tenendo indenne la Società medesima da ogni responsabilità al riguardo.

MACCHINARI IN AZIONE

ART. 17

17.1 – I macchinari, siano essi esposti o destinati al servizio dei prodotti esposti, non possono essere messi in funzione se non previa autorizzazione scritta di Udine e Gorizia Fiere.

In tal caso il partecipante deve osservare scrupolosamente, oltre quelle particolari dettate da Udine e Gorizia Fiere, le prescrizioni legali e regolamentari in materia; deve in particolare:

a) mettere in opera tutti gli accorgimenti e i dispositivi atti a prevenire gli infortuni e gli incendi, ad attenuare i rumori, ad eliminare i cattivi odori, ad evitare emissioni di gas e liquidi, svuotare i serbatoi di carburante, staccare le batterie;

b) sottoporre i macchinari da esporre alle verifiche ed al collaudo stabiliti dalle norme speciali in materia, astenendosi dal farli funzionare anteriormente al rilascio da parte dell'autorità competente del relativo certificato.

In ogni caso i macchinari, gli accessori e quant'altro sopra indicato non dovranno costituire pericolo per alcuno né recare ad alcuno molestia.

17.2 – Udine e Gorizia Fiere non assume comunque alcuna responsabilità in relazione a tali macchinari per eventuali danni che potessero derivarne a persone e cose e dovrà essere tenuto integralmente indenne dal partecipante.

PUBBLICITA'

ART. 18

18.1 – Il partecipante, nell'ambito del posteggio assegnatogli, può svolgere azione pubblicitaria limitatamente alle cose ed ai prodotti espressamente indicati nella domanda di partecipazione.

Ogni altra forma di propaganda o di pubblicità può essere effettuata nei limiti autorizzati da Udine e Gorizia Fiere e secondo le tariffe dalla stessa stabilite.

18.2 – In ogni caso al partecipante è fatto divieto di ricorrere a forme di pubblicità che siano comunque in contrasto con le vigenti disposizioni legali e regolamentari, con l'ordine pubblico ed il buon costume, ovvero che possono comunque provocare disagio o disturbo sia agli altri partecipanti, sia ai visitatori.

In particolare il partecipante non può in alcun modo servirsi di pubblicità idonee a stabilire un termine di diretto raffronto con la produzione e l'attività degli altri partecipanti.

18.3 – A Udine e Gorizia Fiere è riservata la facoltà di disporre l'eliminazione, la sospensione, la modificazione ed il trasferimento di mezzi pubblicitari posti in opera dal partecipante in contrasto con le precedenti norme. Eguale facoltà è data alla Società medesima per esigenze tecniche o di servizio.

18.4 – Il partecipante è tenuto a comunicare alla segreteria di Udine e Gorizia Fiere la data e l'ora di eventuali visite di personalità e delegazioni di operatori nazionali ed esteri alle manifestazioni.

ART. 19

Udine e Gorizia Fiere rivendica come sua proprietà esclusiva, oltre ai suoi marchi distintivi, anche la denominazione delle proprie manifestazioni con tutte le loro modificazioni, abbreviazioni, semplificazioni e sigle. E' inibito a chiunque farne comunque uso senza il preventivo consenso scritto da Udine e Gorizia Fiere.

VIGILANZA - ASSICURAZIONI

ART. 20

Udine e Gorizia Fiere non assume alcuna responsabilità per i danni a persone e cose, da chiunque e comunque provocati. Di conseguenza non vengono risarciti i danni derivanti da incendi, fulmini, tempeste, esplosioni, irruzioni o infiltrazioni d'acqua, pioggia, furti, rapine, attentati, sabotaggi, scioperi, vandalismi e qualsiasi altra causa accidentale o volontaria, ivi comprese le violazioni delle norme sulla pubblicità, sulla concorrenza e sulla tutela della proprietà industriale e del diritto d'autore.

ART. 21

Udine e Gorizia Fiere provvederà ad un servizio generale di sorveglianza diurna e notturna, ma declina ogni responsabilità al riguardo. Al partecipante è fatto obbligo, durante le ore di apertura dei padiglioni, di vigilare direttamente oppure a mezzo del personale dipendente, il proprio posteggio ed i prodotti nello stesso esposti.

ART. 22

22.1 – Al partecipante incombe l'obbligo di assicurare il proprio personale, lo stand ed i prodotti esposti contro tutti i rischi che possano derivare dalla partecipazione anche nei confronti di Udine e Gorizia Fiere, degli altri partecipanti e dei terzi.

22.2 – Udine e Gorizia Fiere provvede, su richiesta e a spese del partecipante, ad assicurare con una compagnia primaria i prodotti e gli allestimenti di ogni partecipante senza assumersi alcuna responsabilità in merito alla congruità del valore assicurato. All'atto dell'iscrizione questi deve indicare il valore complessivo dei prodotti e degli allestimenti esistenti nel suo stand, tenendo presente che in caso di sottoassicurazione l'eventuale danno verrà liquidato in proporzione.

La copertura avrà inizio dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno antecedente il periodo ufficiale stabilito per gli allestimenti, purché il partecipante abbia già provveduto a consegnare la domanda di assicurazione a Udine e Gorizia Fiere, con l'indicazione del valore da assicurare. In difetto di ciò, la copertura avrà inizio dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno in cui tale valore sarà acquisito da parte della Società medesima.

L'assicurazione durerà fino allo sgombero dei prodotti e degli allestimenti che dovranno essere effettuati entro i termini previsti nell'art. 26.

L'assicurazione copre i danni da: a) incendio, fulmine, esplosione di gas compreso quello in bombole, esplosione di vapori prodotti da sostanze infiammabili, scoppio di apparecchi a vapore, combustione spontanea; b) furto (escluso quello commesso con destrezza); c) rapina; d) crollo o sfascio dei fabbricati, caduta aerei, di loro parti o di oggetti da loro trasportati, urto veicoli stradali, intemperie, infiltrazioni di acqua piovana o di acqua condotta, trombe d'aria e uragani, eventi socio-politici o vandalici, e) rottura degli oggetti (esclusi quelli frangibili, a meno che siano causati da uno degli eventi di cui alle lettere a e d); responsabilità civile per i danni provocati dai partecipanti o da persone delle quali essi debbano rispondere nei confronti di terzi in genere, Udine e Gorizia Fiere, altri partecipanti o allestitori degli stand.

22.3 – I partecipanti che non intendessero fruire dell'assicurazione prevista da Udine e Gorizia Fiere possono provvedere direttamente alla copertura assicurativa purché a mezzo di compagnie primarie per gli stessi rischi previsti dalla polizza standard. In tal caso copia della polizza dovrà venire depositata alla Società medesima prima dell'introduzione negli stands dei prodotti e dei relativi allestimenti.

22.4 – Qualora risultasse che il partecipante non è coperto da assicurazione come sopra previsto, Udine e Gorizia Fiere ha facoltà di provvedere d'ufficio a stipulare un contratto assicurativo con copertura dal giorno d'inizio della manifestazione, escluso il periodo di allestimento, addebitando al partecipante stesso il relativo importo. Udine e Gorizia Fiere declina comunque qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancata assicurazione e per la congruità del valore assicurato.

22.5 – La denuncia dei sinistri dovrà essere presentata per iscritto alla compagnia assicuratrice, con ogni documentazione relativa, entro il giorno seguente il loro accertamento e comunque prima dell'inizio dello sgombero delle merci esposte. Gli eventuali periti verranno nominati di comune accordo tra le compagnie assicuratrici e Udine e Gorizia Fiere senza alcuna ingerenza da parte degli espositori i quali interverranno in quietanza all'atto della liquidazione del danno.

PROPRIETA' INDUSTRIALE

ART. 23

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa non protetti da brevetto o da domanda legalmente depositata, godono, per il fatto della loro esposizione in fiera, della protezione temporanea stabilita dalle vigenti disposizioni, sempreché siano rispettate nella forma e nel tempo le regole a tal fine ivi stabilite.

RIPRESE - REGISTRAZIONI - RIPRODUZIONI - PROIEZIONI - ESECUZIONI MUSICALI

ART. 24

24.1 – L'uso nel quartiere di apparecchi di ripresa fotografica, televisiva, cinematografica, nonché di registrazione sonora e simili è subordinata ad apposita autorizzazione scritta di Udine e Gorizia Fiere.

24.2 – Per le riprese e la registrazione di cui sopra Udine e Gorizia Fiere si riserva di indicare operatori autorizzati, stabilendo le relative tariffe.

Il partecipante che intende avvalersi di operatori di sua fiducia deve farne richiesta scritta a Udine e Gorizia Fiere.

Di ogni ripresa e registrazione eseguita per conto dei partecipanti deve essere consegnata copia all'Ente Fiera, a cura dell'operatore e a titolo gratuito.

24.3 – Udine e Gorizia Fiere si riserva in ogni caso la facoltà di eseguire riprese o registrazioni e di curarne le riproduzioni e la vendita.

24.4 – Salvo quanto sopra, è vietato a chiunque il rilievo di misure, l'esecuzione di disegni, la riproduzione fotografica, televisiva, cinematografica o con altri mezzi, sia dei campioni esposti, sia degli allestimenti che dei posteggi se non previo consenso scritto dell'avente diritto.

ART. 25

Le proiezioni di films e le esecuzioni musicali effettuate a mezzo di apparecchi radioriceventi, televisivi, fonografi, filodiffusione, magnetofoni, ecc., ferme restando le norme sulla pubblicità di cui all'art. 18, sono soggette al pagamento dei diritti d'autore alla S.I.A.E. (Società Italiana Autori Editori), con la quale le ditte partecipanti devono prendere preventivo accordo.

ART. 25.1 – L'assolvimento di eventuali diritti SIAE, e la richiesta di "permesso spettacoli" per la riproduzione e diffusione di materiale incluso nel repertorio tutelato dalla SIAE e dalla SCF, sono a carico dell'espositore.

SGOMBERO

ART. 26

26.1 – Lo smontaggio degli allestimenti e degli impianti e la rimozione dei materiali esposti potranno iniziare soltanto il giorno successivo a quello della chiusura della manifestazione e dovranno essere ultimati entro i successivi 2 (due) giorni, nell'orario normale di apertura del quartiere fieristico. I posteggi dovranno essere riconsegnati a Udine e Gorizia Fiere nell'identico stato in cui vennero messi a disposizione del partecipante.

26.2 – A garanzia delle proprie ragioni creditorie per quanto dovutogli dal partecipante a qualsiasi titolo, ivi compreso il risarcimento dei danni eventualmente subiti, Udine e Gorizia Fiere ha il diritto di ritenere le merci esposte, l'allestimento e l'arredamento dello stand ed ogni altra cosa di pertinenza dell'espositore esistente nel quartiere fieristico, nonché quello di soddisfarsi in via preferenziale sul prezzo ricavato dalle loro vendite ai sensi dell'art. 2764 del Codice Civile.

Tale diritto può essere fatto valere nei confronti di chiunque detenga le cose di pertinenza del partecipante, come pure sulle cose, a chiunque appartenenti, che comunque si trovino nel posteggio a lui assegnato.

26.3 – Per l'uscita dei materiali il partecipante deve ritirare presso gli uffici di Udine e Gorizia Fiere l'apposito "buono d'uscita" che verrà rilasciata ad avvenuta liquidazione della partita contabile.

26.4 – Udine e Gorizia Fiere non assume alcuna responsabilità per quanto rimanesse nel quartiere fieristico oltre il termine stabilito. Udine e Gorizia Fiere potrà provvedere alle successive demolizioni, all'immagazzinamento dei materiali e delle merci abbandonate dal partecipante senza nessuna sua responsabilità ed a spese, rischio e pericolo del partecipante stesso. Decorso due mesi dal termine della manifestazione, o anche immediatamente qualora si tratti di prodotti deperibili, Udine e Gorizia Fiere ha facoltà di porre in vendita tutto quanto non fosse stato ritirato, nelle forme e alle condizioni che riterrà più convenienti a suo insindacabile giudizio. Il ricavato, detratte le spese, resterà a disposizione del partecipante.

26.5 – In ogni caso la permanenza dei materiali del partecipante nel quartiere fieristico comporta una quota giornaliera di € 50,00.- per ogni modulo di posteggio occupato.

CATALOGO UFFICIALE

ART. 27

27.1 – Udine e Gorizia Fiere Spa si riserva il diritto esclusivo della pubblicazione del Catalogo Ufficiale delle varie manifestazioni ed eventuali altre pubblicazioni, nonché della vendita delle stesse al pubblico. A ciascun partecipante compete l'iscrizione a titolo gratuito, nell'elenco alfabetico, della propria ragione sociale, indirizzo e numero di telefono, nonché di una sintetica citazione dei prodotti esposti, che in ragione della tipologia scelta dalla Società (cartacea o in formato elettronico) verrà pubblicata per intero o in forma parziale.

L'inserzione delle Case rappresentate, ove previsto, avviene dietro pagamento di apposita quota.

Le indicazioni necessarie per la compilazione del Catalogo saranno fornite dal partecipante sotto la sua completa responsabilità all'atto della presentazione della domanda.

Udine e Gorizia Fiere Spa può altresì accettare, a condizioni da convenirsi, inserzioni a carattere pubblicitario.

27.2 – Udine e Gorizia Fiere non assume alcun impegno circa la pubblicazione del Catalogo e non sarà pertanto tenuto responsabile in caso di mancata o ritardata pubblicazione, ovvero di omissioni o errori di qualsiasi sorta nella tipografia, nella stampa ed in genere nell'edizione.

DIVIETI

ART. 28

Fermi restando gli altri divieti contenuti nel presente regolamento, è fatto particolare divieto al partecipante di:

- a) cedere o scambiare, anche a titolo gratuito, le aree avute in assegnazione;
- b) usare dei posteggi, delle loro adiacenze e, comunque, del quartiere fieristico per il deposito dei materiali o cose non destinate e necessarie all'esposizione;
- c) segnare o mettere in evidenza i prezzi dei campioni esposti;
- d) esporre cartelli, indicazioni, o comunque fare pubblicità di prodotti diversi da quelli elencati nella richiesta di partecipazione;
- e) eseguire vendite con consegna immediata, anche in forma di propaganda, salvo il caso in cui eccezionalmente Udine e Gorizia Fiere a suo insindacabile giudizio ne conceda espressa autorizzazione per iscritto, previo pagamento di apposita quota;
- f) coprire o mascherare gli oggetti esposti durante le ore fissate per la visita del pubblico;
- g) permanere sia nel padiglione, sia in genere nel quartiere fieristico, in ore diverse da quelle stabilite dagli appositi orari;
- h) accedere al quartiere fieristico, circolare e restare in esso con veicoli di qualsiasi genere, se non nei casi previsti dal presente regolamento;
- i) accendere fuochi, introdurre materiali infiammabili od esplosivi, bombole di gas, prodotti detonanti o pericolosi o maleodoranti o che comunque possono arrecare danno o molestia;
- l) modificare in qualsiasi modo lo stato dei beni mobili ed immobili di Udine e Gorizia Fiere senza specifica e preventiva autorizzazione scritta dello stesso.

ART. 29

29.1 – Tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno carattere di essenzialità e sono tra loro inscindibili.

Fermo il diritto di Udine e Gorizia Fiere di intervenire direttamente per porre fine al comportamento vietato nonché di ottenere l'integrale risarcimento dei danni subiti, ed indipendentemente dall'applicazione delle misure già previste per specifiche ipotesi, nei confronti dei partecipanti che comunque trasgrediscano alle prescrizioni e ai divieti contenuti sia nel precedente articolo sia altrove nel presente regolamento Udine e Gorizia Fiere avrà diritto a proprio insindacabile giudizio, secondo la gravità del caso e anche congiuntamente, di:

- a) applicare una penale pari al doppio dell'ammontare del canone dovuto per gli spazi assegnati, oltre quanto stabilito al comma successivo;
- b) ritirare la tessera personale d'ingresso e conseguentemente inibire l'accesso al quartiere fieristico;
- c) chiudere temporaneamente il posteggio;
- d) revocare definitivamente la concessione del posteggio.

29.2 – L'esercizio di tali diritti da parte di Udine e Gorizia Fiere Spa non fa in nessun caso venir meno l'obbligazione del partecipante di provvedere all'integrale versamento delle somme dovute per la partecipazione, e tanto meno comporta il diritto del medesimo alla restituzione di quelle già versate né ad indennizzo o risarcimento di alcun genere.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 30

30.1 – Qualora la manifestazione non possa aver luogo, qualsiasi ne sia la causa, la domanda di partecipazione si intende automaticamente priva di effetto e Udine e Gorizia Fiere rimborsa al partecipante il canone versato per il posteggio nonché la quota parte del compenso per l'erogazione dei servizi richiesti e non ancora prestati, deduzione fatta dalle spese a tal fine eventualmente sostenute da Udine e Gorizia Fiere.

30.2 – Qualora, in qualsiasi momento, i giorni di durata della manifestazione vengano ridotti, ovvero la manifestazione in corso sia sospesa o interrotta, quale che sia la causa di tali variazioni il partecipante non ha diritto a risolvere il contratto. Se la minor durata è determinata da cause di forza maggiore o comunque non imputabili a Udine e Gorizia Fiere, nessuna riduzione o rimborso sono dovuti al partecipante;

in ogni diversa ipotesi il canone ed il compenso per i servizi sono ridotti in proporzione alla minor durata della manifestazione.

30.3 – In nessuna delle precedenti ipotesi Udine e Gorizia Fiere è tenuto a corrispondere al partecipante indennizzi o risarcimenti ad alcun titolo.

ART. 31

31.1 – Udine e Gorizia Fiere ha facoltà di emanare:

- a) le norme complementari previste dal presente regolamento;
- b) quelle altre norme che, in qualsiasi tempo, ritenga a suo insindacabile giudizio opportune per il miglioramento della manifestazione, e ciò anche in deroga al regolamento ed alle norme complementari di cui sopra;
- c) norme apposite per l'organizzazione di manifestazioni speciali;

31.2 – Tutte le norme predette vengono rese note mediante lettere, circolari, notiziari od altri mezzi idonei e sono obbligatorie per il partecipante.

ART. 32

32.1 – Per qualsiasi doglianza relativa all'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione e in genere alle prestazioni di Udine e Gorizia Fiere il partecipante ha, a tutti gli effetti, l'onere di presentare reclamo mediante lettera raccomandata indirizzata a Udine e Gorizia Fiere entro il termine di decadenza della data di chiusura della manifestazione stessa.

32.2 – Su tali reclami Udine e Gorizia Fiere si riserva di decidere a mezzo di organi o persone da esso stesso a ciò delegati entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del reclamo e fino ad allora il partecipante non potrà agire in sede giudiziale.

ART. 33

Agli effetti del presente regolamento e delle norme complementari Udine e Gorizia Fiere può assumere validi impegni solamente attraverso atti scritti del suo Presidente, del Direttore o delle persone che siano da loro espressamente delegate per iscritto.

ART. 34

34.1 – Il partecipante elegge ad ogni effetto il proprio domicilio legale presso la sede di Udine e Gorizia Fiere Spa;

34.2 – Per ogni controversia comunque derivante dall'applicazione del presente regolamento, anche connessa, il partecipante accetta la competenza esclusiva del Foro di Udine, salva la facoltà di Udine e Gorizia Fiere di adire altro Foro territoriale competente.

ART. 35

Il presente regolamento può essere redatto, oltre che in italiano, in altre lingue. In caso di discordanza tra i vari testi prevale il testo italiano.

ART. 36

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa esplicito riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi disciplinanti la materia.

Data _____

Tibro e firma del Legale rappresentante _____

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il partecipante dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli: 2 (calendario e durata delle manifestazioni); 4.2 (irrevocabilità della domanda di partecipazione); 5.1 (accettazione di Udine e Gorizia Fiere); 5.2 (esclusione di responsabilità di Udine e Gorizia Fiere per mancata accettazione); 5.3 (divieto di cessione); 5.4 (diritto di variazione di Udine e Gorizia Fiere circa le modalità della partecipazione); 5.5 (obblighi in caso di rinuncia); 7.2 (diritto di variazione di Udine e Gorizia Fiere circa gli spazi); 9.3 diritto di intervento di Udine e Gorizia Fiere sugli allestimenti); 9.4 (esclusione di responsabilità di Udine e Gorizia Fiere per gli allestimenti); 12.2 (abbandono e incuria degli spazi); 12.3 (limitazioni di entrata e uscita); 13 (diritto di intervento di Udine e Gorizia Fiere per la pulizia degli spazi); 14.1 (inibizione dell'accesso); 15.1 (diritto di variazione di Udine e Gorizia Fiere circa gli orari); 16.3 (esclusione di responsabilità di Udine e Gorizia Fiere per la prestazione dei servizi); 16.4 (diritto di intervento di Udine e Gorizia Fiere sugli impianti – esclusione di responsabilità al riguardo); 16.5 (diritto di Udine e Gorizia Fiere di sospendere la prestazione dei servizi); 17.2 (esclusione di responsabilità per macchine in azione); 18.1/18.2 (limitazioni alla pubblicità); 18.3 (diritto di intervento di Udine e Gorizia Fiere in ordine alla pubblicità); 20 (esclusione di responsabilità di Udine e Gorizia Fiere per danni causati da terzi o da eventi naturali); 21 (esclusione di responsabilità di Udine e Gorizia Fiere per il servizio di sorveglianza); 22.1 (obbligo di assicurazione); 22.4 (assicurazione d'ufficio – esclusione di responsabilità di Udine e Gorizia Fiere); 22.5 (termini di denuncia – gestione dei sinistri); 24.1 (limitazioni all'uso di apparecchi di ripresa); 24.2 (diritto di Udine e Gorizia Fiere ad una copia gratuita di ogni ripresa); 26.1 (orari di sgombero); 26.2 (diritto di ritenzione e privilegio); 26.4 esclusione di responsabilità di Udine e Gorizia Fiere per i materiali lasciati nel quartiere – diritto di vendita); 27.2 (esclusione di responsabilità di Udine e Gorizia Fiere circa il Catalogo Ufficiale); 28 (divieti, in particolare di vendita; limitazioni della pubblicità); 29.1 (penale, inibizione dell'ingresso, sospensione o revoca della concessione degli spazi); 29.2 (obbligo di integrale pagamento); 30.1 (annullamento della manifestazione); 30.2 (riduzione della durata o sospensione della manifestazione); 30.3 (esclusione di responsabilità di Udine e Gorizia Fiere per annullamento, riduzione o sospensione della manifestazione); 31.1/31.2 (diritto di Udine e Gorizia Fiere di variare le norme del regolamento); 32.1 (termine di decadenza); 32.2 (improcedibilità delle azioni); 33 (forma scritta); 34.1 (elezione di domicilio); 34.2 (foro competente)

Data _____

Tibro e firma del Legale rappresentante _____